

ALUNNI CON B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1. NORMATIVA
2. CHI SONO I B.E.S.
3. STRATEGIE DI INTERVENTO PER I B.E.S.
4. COMPITI DEI DOCENTI

NORMATIVA

- DIRETTIVA DEL 27 DICEMBRE 2012
(diritto alla personalizzazione dell'apprendimento)
- Circolare Ministeriale 6 Marzo 2013 n.8 – indicazioni operative.
- Riferimento alla legge 53/2003 - favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva delle differenze e delle identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66: *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.

CHI SONO I B.E.S.

L'espressione "**Bisogni Educativi Speciali**" (BES) è entrata nel lessico scolastico a seguito dell'emanazione della **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" (<http://www.romacts.it/wp/>)

La direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla **legge 53/2003**

La direttiva chiarisce chi sono i BES:

"...ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

Il Bisogno Educativo Speciale rappresenta pertanto qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento che necessita di educazione finalizzata all'inclusione.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendono:

- **Studenti i con disabilità previsti dalla legge 104/1992**, ovvero alunni con certificazione clinica di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva;
- **Studenti con disturbi evolutivi specifici previsti dalla legge 170/2010**, ovvero **alunni con certificazione clinica** di Disturbi Specifici dell'apprendimento (DSA), come dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia;
- **Studenti per i quali la scuola ritiene opportuno formalizzare un percorso di apprendimento personalizzato o individualizzato sulla base di una diagnosi o di considerazioni psicopedagogiche e didattiche** (D.M. 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n.8 del 6 marzo 2013).

ALUNNI CON DISABILITA'

- Alunni con certificazione clinica
- Art.3 comma 3 indica lo stato di gravità (legge 104/92)
- E' prevista la figura dell'insegnante di sostegno
- Documenti obbligatori: PEI (Piano Educativo Individualizzato) e PDF (Profilo Dinamico Funzionale), redatti collegialmente e in collaborazione con l'equipe multidisciplinare

ALUNNI CON D.S.A.

- Alunni con certificazione clinica di Disturbi Specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) in base alla Legge 170/2010
- Non è previsto l'insegnante di sostegno
- **Il consiglio di classe è tenuto a compilare il PDP (Piano Didattico Personalizzato) entro tre mesi dalla certificazione**
- Utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi che possano garantire il successo scolastico degli alunni

ALUNNI CON SVANTAGGIO

- **Alunni con A.D.H.D.**

1% della popolazione scolastica

Comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva

Si possono applicare le misure della legge 170/2010

- **Svantaggio socio culturale**

Svantaggio socio-culturale (separazioni, lutti , malattie...)

Maltrattamenti, incuria, abusi...

- **Borderline**

2,5% della popolazione scolastica

Q.I. tra 70- 85

Comorbilità con altri disturbi

Il Consiglio Di Classe è autonomo nel decidere se formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato – nota MIUR prot. n° 2563 del 22/11/2013

STRATEGIE DI INTERVENTO PER I B.E.S

- Le scuole, con determinazioni assunte dai consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla legge 170 del 2010 e dal successivo D.M. 5669/2011 (linee guida).
- Nel caso di disabilità certificata e nei disturbi evolutivi specifici tra i quali rientra il disturbo specifico di apprendimento certificato (DSA) **il consiglio di classe è tenuto a compilare un Piano Didattico Personalizzato PDP e l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative**
- Nelle categoria riguardante quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale **si può** ricorrere alla compilazione di un PDP ed a misure compensative e dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga necessario per un certo periodo di tempo. **In questo caso non è un obbligo ma una decisione collegiale dei docenti.**

COMPITI DEI DOCENTI

- E' importante sempre verbalizzare sul registro dei verbali di classe tutte le strategie adottate per gli alunni.
- E' importante segnalare sul proprio registro personale le osservazioni, le metodologie e le strategie d'intervento.
- Il PDP viene redatto dai docenti, dopo un periodo di osservazione e comunque entro tre mesi dalla diagnosi, in triplice copia e firmato dai genitori.